

Spett.li Clienti
LORO SEDI

OGGETTO:

il creditore può ottenere l'elenco delle banche con cui il debitore intrattiene rapporti

Si ritiene di far cosa utile nel fornire alcune informazioni che riguardano gli strumenti che un soggetto (persona fisica o giuridica) il quale vanta un credito (commerciale, finanziario, etc.) nei confronti di un altro soggetto (persona fisica o giuridica), può legalmente attivare per incassare le somme che gli spettano se il debitore si sottrae al pagamento.

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 13 ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l'art. 492 bis ("ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"), il quale prevede che la ricerca può essere effettuata prima del tentativo di espropriazione.

Il procedimento non è ancora disciplinato dall'atteso decreto attuativo, tuttavia almeno per quanto riguarda la banca dati gestita dall'Agenzia delle entrate (anagrafe tributaria) è possibile ottenere i relativi dati.

Occorre presentare da parte del creditore un'istanza che richiede al Giudice di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare in possesso del debitore mediante accesso telematico alle banche dati.

Una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice, occorre presentare alla competente DRE dell'Agenzia delle Entrate una istanza a mezzo PEC, allegando l'autorizzazione del giudice, con la quale si chiede di ottenere, con riferimento al soggetto in cui è in corso la lite, tutti gli elementi che compaiono nella banca dati dell'Agenzia che sono suscettibili di essere pignorati, quali, ad esempio: l'elenco degli immobili, l'elenco delle banche con cui il soggetto intrattiene rapporti, estremi dei contratti registrati (dal 1986 ad oggi).

L'istanza deve essere inoltrata dall'avvocato che assiste il creditore nel giudizio contro il debitore che non ha pagato.

In sintesi il legale:

1) predisporrà un'istanza in carta semplice da indirizzarsi alla DRE competente. Vanno indicati:

- ✓ i dati anagrafici dell'assistito;
- ✓ i dati anagrafici del debitore;
- ✓ gli estremi del procedimento ex 492 bis;
- ✓ la richiesta di ottenere l'invio di tutta la documentazione rilevante ai fini della ricerca.

2) trasformerà l'istanza in pdf nativo e la sottoscriverà digitalmente con la propria smart card;

3) allegherà all'istanza:

- ✓ copia autenticata ex art. 16 bis., comma 9 bis, D.L. 179/2012 o duplicato informatico del ricorso ex 492bis (se presenti sul fascicolo informatico);
- ✓ copia autenticata art. 16 bis., comma 9 bis, D.L. 179/2012 o duplicato informatico del decreto di autorizzazione del Tribunale (tale atto sarà sempre presente sul fascicolo informatico), la procura alle liti e il documento di identità del proprio assistito;



4) trasmetterà il tutto all'indirizzo PEC della DRE competente.

Effettuata la ricognizione formale la DRE farà pervenire all'avvocato un prospetto con i diritti di copia da versare tramite modello F24, sulla base della documentazione presente sull'archivio dell'anagrafe tributaria.

Il legale, ricevuta la citata comunicazione, provvederà a:

5) pagare l'F24 e inviare alla DRE la ricevuta di pagamento.

Conclusa la procedura la DRE invierà all'avvocato:

- ✓ copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del debitore, nonché dei quadri della dichiarazione IVA e IRAP dai quali compare il volume d'affari; ultimo modello CU rilasciato dal datore di lavoro, nonché CU per ritenute d'acconto subite nell'ultimo anno se il debitore è un professionista;
- ✓ copia della documentazione relativa ai suoi rapporti finanziari e con gli istituti di credito;
- ✓ estremi di eventuali atti registrati dal debitore (acquisto/vendita immobili; acquisto/vendita azioni o quote; contratti di locazione, etc.).

È bene aver presente che per quanto le banche abbiano l'obbligo di aggiornare i dati nella anagrafe tributaria con cadenza trimestrale, l'informazione non comprende il saldo del conto corrente, né l'ammontare medio o le movimentazioni.

È evidente che l'accesso alla banca dati fornisce oggi uno strumento assai utile per il creditore che ha ottenuto dal giudice un provvedimento esecutivo per rintracciare i beni pignorabili del debitore.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Azzano San Paolo 01.01.2016

Dott. Vincenzo Bona

Vincenzo Bona